*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 241 del 15 ottobre 1990 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Lunedì, 15 ottobre 1990** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 65**

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

# Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1990 - 15 settembre 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

**Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1990-15 settembre 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica**

*(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)*

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1990-15 settembre 1990 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1990.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1990, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno 1990-15 settembre 1990 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 1991.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA 1

## ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO 1990-15 SETTEMBRE 1990

TABELLA 2

## ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

| Data, luogo della firma, titolo | Data di entrata in vigore |
|---|---|
| Accordo tra Italia e Polonia relativo agli Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti polacchi in Italia (Roma 21 maggio 1985).<br>*Vedi legge n. 308 del 28 agosto 1989 in S.O. alla G.U. n. 207 del 4 settembre 1989* | 23 maggio 1990 |
| Convenzione consolare tra Italia e Tunisia (Roma 17 ottobre 1985)<br>*Vedi legge n. 446 del 30 dicembre 1989 in S.O. alla G.U. n. 20 del 25 gennaio 1990* | 1° agosto 1990 (vedi comunicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 1990) |
| Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra Italia e Argentina (Roma 9 dicembre 1987)<br>*Vedi legge n. 532 del 22 novembre 1988 in S.O. alla G.U. n. 292 del 14 dicembre 1988* | 13 marzo 1990 |
| Accordo tra Italia e Argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione per taluni documenti (Roma, 9 dicembre 1987)<br>*Vedi legge n. 533 del 22 novembre 1988 in S.O. alla G.U. n. 292del 14 dicembre 1988* | 12 luglio 1990 |
| Convenzione sulle funzioni consolari tra italia e Argentina (Roma 9 dicembre 1987)<br>*Vedi legge n. 437 del 30 dicembre 1989 in S.O. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 1990* | 1° agosto 1990 |
| Accordo di cooperazione cinematografica tra Italia e Argentina (Roma 9 dicembre 1987)<br>*Vedi legge n. 306 del 28 agosto 1989 in S.O. alla G.U. n. 206 del 4 settembre 1989* | 19 luglio 1990 |
| Accordo tra Italia e Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti (Roma, 17 dicembre 1987)<br>*Vedi legge n. 447 del 30 dicembre 1989 in S.O. alla G.U. n. 20 del 25 gennaio 1990* | 21 maggio 1990 |
| Accordo tra Italia e Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti (Kuala Lumpur 4 gennaio 1988)<br>*Vedi legge n. 93 del 9 aprile 1990 in S.O. alla G.U. n. 100 del 2 maggio 1990* | 25 ottobre 1990 |

135.

26 settembre 1988, Roma

**Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Togo, con allegati (1)**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre le deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 22 Mars 1988 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Togo, sont convenus de ce qui suit:

## ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République Togolaise ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie dues entre le 1er Janvier 1988 et le 15 Avril 1989 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après denommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal, échues et non réglées au 31 Décembre 1987 (Annexe A);

c) la consolidation des dettes, en principal, dues entre le 1er Janvier 1988 et le 15 Avril 1989 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement

(1) Entrata in vigore: 26 settembre 1988.

de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclus le 3 Mars 1982 et le 12 Avril 1984 en application des Procès - Verbaux de Paris respectivement du 20 Février 1981 et du 12 Avril 1983 (Annexe B);

d) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, en principal, échues et non réglées au 31 Décembre 1987 (Annexe C).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du present Accord.

## ARTICLE II

a) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphes a), b) et c) seront remboursées et tranférées par la Société Nationale d'Investissement et Fond Annexes, agissant pour le compte du Gouvernement de la République Togolaise (ci-après denommée "SNI-FA" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 16 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 28 Février 1997 et le dernier le 31 Août 2004.

b) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe d) seront remboursées et transférées par la "SNI -FA" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 8 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Décembre 1993 et le dernier le 30 Juin 1997.

## ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reéchelonné aux termes du présent Accord, la "SNI- FA" s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance jusqu au règlement total des mêmes dettes , calculés au taux d'intérêt de 7 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 10,20 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 7,5 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Français.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières comme suit:

- pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphe a), en versements semestriels (28 Février - 31 Août) dont le premier échéant le 28 Février 1989;
- pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphe b), en versements semestriels (30 Juin - 31 Décembre) dont le premier échéant le 31 Décembre 1988.

**ARTICLE IV**

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 31 Décembre 1982 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Togo envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord.

**ARTICLE V**

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en deux exemplaires, en langue française le 26 Septembre 1988.

Pour Le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République Togolaise
Le Secrétaire Général du Ministére de l'Economie et des Finances

S.B. Tidjani-Dourodjaye

TRADUZIONE NON UFFICIALE

# ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TOGOLESE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Togolese, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistenti tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 22 marzo 1988 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito del Togo hanno convenuto quanto segue:

## ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali del Governo della Repubblica del Togo, o che beneficiano della sua garanzia, nei confronti dell'Italia, in scadenza dal 1° gennaio 1988 al 15 aprile 1989 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi , all' esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione di seguito denomitata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti, per capitale, indicati al paragrafo a) del presente Articolo, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1987 (Annesso A);

c) il consolidamento dei debiti per capitale in scadenza dal 1° gennaio 1988 al 15 aprile 1989 e non pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica togolese stipulati il 3 marzo 1982 ed il 12 aprile 1984 in applicazione dei Processi Verbali di Parigi, rispettivamente del 20 febbraio 1981 e del 12 aprile 1983 (Annesso B);

d) il consolidamento degli stessi debiti, per capitale, indicati al paragrafo c) del presente Articolo scaduti e non pagati al 31 dicembre 1987 (Annesso C).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

a) I debiti indicati all'Articolo I, paragrafi a), b) e c) saranno rimborsati e trasferiti per il tramite dalla Societa' Nazionale d'Investimento e Fondi Annessi, agente per conto del Governo della Repubblica Togolese di seguito denominata "SNI-FA" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in 16 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 28 febbraio 1997 e l'ultima il 31 agosto 2004.

b) I debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo d), saranno rimborsati e trasferiti dalla "SNI-FA" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1993 e l'ultima il 30 giugno 1997.

ARTCOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato ai sensi del presente Accordo, la "SNI-FA" si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza fino al regolamento totale degli stessi, calcolati ai tassi d'interesse del 7% annuo, per i debiti in dollari USA, del 10, 20% annuo per i debiti in lire italiane e del 7,5% annuo per i debiti in franchi francesi.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti e convenzioni finanziarie come segue:

-per i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo a) in rate semestrali (28 febbraio-31 agosto) la prima delle quali con scadenza il 28 febbraio 1989.

-per i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo b), in rate semestrali (30 giugno-31 dicembre) la prima delle quali con scadenza 31 dicembre 1988.

## ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo ne' i vincoli giuridici previsti dal diritto comune ne' gli impegni stipulati dalle parti per le operazioni alle quali si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I ed indicati nelle liste annesse. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di tali contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti o delle convenzioni intervenute dopo il 31 dicembre 1982 aventi come effetto un aumento degli impegni del Togo verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

## ARTICOLO V

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in due esemplari, in lingua francese, il 26 settembre 1988.

Per il Governo della Repubblica Italiana

per il Governo della Repubblica di Togo

Il Segretario Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

S.B. Tidjani-Dourodjaye

**136.**

1° agosto 1989, Il Cairo

**Accordo concernente la modifica del Protocollo annesso all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica Italiana** (1)

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di promuovere la cooperazione scientifica e tecnica già esistenti nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato al Cairo tra i due governi il 29.4.1975, hanno concordato di modificare il Protocollo addizionale annesso all'Accordo nel seguente modo :

**Art. 1**

All'articolo 1 viene aggiunto un nuovo comma, contrassegnato con la lettera "t", il cui testo è il seguente :

"Libertà di circolazione in tutte le aree della Repubblica interessate al programma di cooperazione su finanziamento del governo italiano a condizione che, qualora sia necessario, vengano loro rilasciati, da parte delle Autorità egiziane competenti, gli speciali permessi richiesti".

**Art. 2**

Il comma "n" dell'articolo 1 sarà sostituito dal seguente testo :

"L'Esperto ha diritto di acquistare beni di consumo, nelle zone franche in Egitto, in valuta straniera conformemente alle leggi ed alle normative vigenti nella Repubblica Araba d'Egitto".

**Art. 3**

Il presente accordo entra in vigore a partire dalla data dello scambio di note sull'avvenuto completamento delle procedure in ognuno dei due paesi.

"I Rappresentanti delegati dei due paesi hanno firmato il presente accordo dopo lo scambio dei documenti di délega ufficali dei quali sarà stata accertata l'autenticità".

---

(1) Entrata in vigore: 6 giugno 1990.

Redatto al Cairo in duplice esemplare il 1º Agosto 1989 nelle lingue araba, italiana ed inglese, prevalendo il testo Inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

L'Ambasciatore
S.E. Mokhless GOBBA

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore
S.E. Patrizio SCHMIDLIN

137.

8 dicembre 1989, Sofia

**Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica Popolare di Bulgaria nella lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope** (1)

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica Popolare di Bulgaria, chiamati in seguito "Parti contraenti";

CONVINTI che la cooperazione internazionale è assolutamente indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope;

TENENDO CONTO che il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope rappresenta una minaccia alla salute dei cittadini ed alla società;

PRENDENDO SPUNTO dalle disposizioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971) e dalla Convenzione contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), redatte sotto l'egida dell'ONU,

RENDENDOSI CONTO della preoccupazione e della necessità di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta contro il traffico di stupefacenti,

CONVENGONO

**Articolo I**

1. In conformità con le disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti convengono di:

a) prestare reciproca collaborazione nel controllo di persone e di mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope;

(1) Entrata in vigore: 23 aprile 1990.

b) scambiarsi informazioni relative a persone coinvolte nel traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettate di svolgere tale traffico.

2. Nell'ambito del presente Accordo la reciproca collaborazione sarà fornita in conformità con la legislazione del Paese al quale è stata richiesta tenendo conto della sua competenza e delle sue effettive possibilità.

**Articolo II**

Su reciproco accordo delle due Parti contraenti si svolgeranno, almeno una volta l'anno, consultazioni periodiche sull'attuazione pratica del presente Accordo. In caso di necessità potranno essere concordati incontri supplementari per l'esame di questioni che rivestono carattere d'urgenza.

**Articolo III**

Su propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte contraente ciasuna delle Parti, tramite i propri organi competenti, svolgerà in conformità con le proprie possibilità, e con le reali risorse e forze umane, un particolare controllo su:

a) persone coinvolte o sospettate di essere implicate nel traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) mezzi di trasporto di cui è noto o si sospetti la loro utilizzazione nel traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope.

**Articolo IV**

1. Le due Parti tramite i propri organi competenti metteranno a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In particolare, scambieranno informazioni su:

a) i metodi di lotta al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;

c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;

e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli doganali sulla droga e le sostanze psicotrope.

2. Gli organi competenti di una delle Parti contraenti di propria iniziativa od su richiesta, porranno a disposizione degli organi competenti dell'altra Parte informazioni concernenti il traffico illegale di stupefacenti e, in particolare, ciò che riguarda:

a) persone coinvolte o sospettate di essere implicate nel traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

b) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

c) mezzi di trasporto di cui si conosce o si sospetta l'impiego nel traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.

3. Ciascuna delle Parti Contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte i dati e - in conformità della legislazione nazionale - i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.

4. Le due Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei capitali provenienti dal traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.

**Articolo V**

1. Su richiesta degli organi competenti di una delle Parti, l'Altra intraprenderà indagini riguardanti attività connesse al traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope. I risultati verranno comunicati tempestivamente agli organi competenti della Parte che ha inoltrato la richiesta. Tal indagini verranno effettuate conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel Paese cui sono state richieste.

2. Tali indagini non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e minaccino la la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale.

3. Le disposizioni riguardanti il presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni bilaterali o multilaterali.

4. Ciascuna delle Parti contraenti segnalerà all'Altra le conclusioni dei procedimenti penali relativi al contrabbando di stupefacenti ad essa destinati destinati, o qualora l'illecito sia stato commesso da cittadini o residenti nel territorio dell'altra Parte.

5. I funzionari degli organi competenti di una delle Parti, autorizzati ad indagare sulle violazioni concernenti il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope possono, con il consenso degli organi competenti dell'altra Parte, assistere alle operazioni od allo sviluppo delle stesse sul territorio del Paese al quale è stata indirizzata la richiesta nei casi in cui tali reati riguardano la Parte richiedente. Durante la permanenza nell'altro Paese, i funzionari godranno della protezione riservata ai funzionari del Paese ospitante in conformità alle leggi vigenti.

## ARTICOLO VI

1. Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate sul territorio della Repubblica Italiana e sul territorio della Repubblica Popolare di Bulgaria.

2. Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi competenti delle due Parti contraenti.

3. Le misure di attuazione del presente Accordo verranno definite durante l'incontro degli esperti delle due Parti da tenersi, a seguito di consultazioni tra le Parti stesse, nel più breve tempo possibile e comunque non più tardi di 90 giorni.

## ARTICOLO VII

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo il suo perfezionamento in conformità con le legislazioni delle due Parti contraenti.

L'Accordo sarà applicato temporaneamente a partire dal momento della sua firma.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti contraenti previa notifica all'altra Parte con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Firmato a Sofia, l'otto dicembre 1989 in due esemplari identici in lingua italiana e bulgara, ambedue i testi facenti fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Antonio Gava

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA:
[illegible]

138.

29 dicembre 1989, Roma-Belgrado

**Scambio di Lettere tra Italia ed Jugoslavia relativo alla concessione di un credito finanziario intergovernativo di 50 milioni di dollari (1)**

*Il Ministro del Commercio con l'Estero*

Roma, 29 dicembre 1989

Egregio Signor Segretario Federale,

nello spirito dell'esistente amicizia e crescente collaborazione tra i due Paesi nonché di quanto previsto nel Memorandum d'Intesa del 29.1.1988, in relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Roma nei giorni 27 e 28.11.1989 tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Socialista Federátiva di Jugoslavia in merito agli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi ed in particolare allo scopo di ampliare le forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti alla Jugoslavia, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1) Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti italiani di credito a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alle Banche jugoslave autorizzate e accettate come pubbliche dalla S.A.C.E., linee di credito fino ad un importo complessivo massimo di circa 50 milioni di $ USA o, a scelta del beneficiario jugoslavo, l'equivalente in Lire italiane, oppure in ECU, D.M., Fr.Sv., F.ol. destinate al finanziamento di forniture italiane di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento e servizi connessi (engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.) nonchè semiprodotti industriali e beni di consumo durevole di produzione italiana.

S.E. Branko ZEKAN
Segretario Federale alle Finanze
Segretariato Federale alle Finanze

Belgrado

(1) Entrata in vigore: 21 aprile 1990.

Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in dollari USA e, rispettivamente, l'ECU, la lira italiana, il marco tedesco, il franco svizzero e il fiorino olandese, verrà presa in considerazione la media del corso dei cambi di Milano e Roma vigente due giorni prima della stipula della Convenzione interbancaria, ovvero due giorni prima della stipula del contratto commerciale, qualora questa preceda la stipula della Convenzione.

2) Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni tra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche jugoslave autorizzate e accettate come pubbliche dalla S.A.C.E., da stipulare mano a mano che verranno firmati tra esportatori italiani e importatori jugoslavi i relativi contratti di fornitura. Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30/6/91, a fronte di contratti da firmare entro il 31/12/90. Per le altre forniture, potranno essere stipulate entro il 31/12/90 convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmare entro il 30/6/91.

   Il termine finale di utilizzo del credito è fissato al 31/12/1993.

3) Ciascuna convenzione di credito:

   a) dovrà essere di ammontare non inferiore a $ USA 5 milioni circa o equivalente in Lire italiane, oppure in ECU, D.M., Fr.Sv., F.ol.;
   b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, restando inteso che il residuo 15% dovrà essere regolato per contanti da parte jugoslava, nei termini previsti dai relativi contratti commerciali, comunque non oltre la data di spedizione; il valore di merci e servizi esteri, eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte jugoslava;
   c) sarà regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sarà applicabile:

      - nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data della firma del contratto, altrimenti verrà applicato il tasso, come sopra stabilito, vigente al momento della firma della convenzione di credito;
      - nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'istituto finanziario entro tre mesi dalla data della firma del contratto commerciale;

altrimenti verrà applicato il tasso come sopra stabilito, vigente alla data di ricezione, da parte dell'Istituto finanziatore, della richiesta di imputazione.

Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi mensili, salvo quanto previsto al punto IV della lettera e).

d) a carico della Parte jugoslava saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi intergovernativi, sarà quello in vigore nei riguardi della Jugoslavia, al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

e) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali e termini del rimborso:

I) per forniture di impianti completi chiavi in mano, in 17 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'impianto contrattualmente prevista; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a $ USA 5 milioni, o equivalente in Lire italiane, oppure in ECU, D.M., Fr.sv., F.ol.;

II) per forniture di impianti completi chiavi in mano di valore compreso fra $ USA 300.000 e $ USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, con prima scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria contrattualmente prevista;

III) per forniture di macchinari, attrezzature e relative parti di ricambio, di valore compreso fra $ USA 300.000 e $ USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, e il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

IV) per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di $ USA 150.000 e $ USA 300.000, o equivalente, relativi a forniture di macchinari, attrezzature, beni di consumo durevole, semiprodotti industriali e parti di ricambio, il rimborso avrà luogo in sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente. Per contratti di valore non inferiore a $ USA 100.000, o equivalente, l'intero ammontare in linea

capitale del contratto potrà essere regolato in un termine inferiore a 24 mesi.

4) I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione delle linee di credito saranno concordati fra gli Istituti italiani di credito a medio termine e le Banche jugoslave autorizzate e accettate come pubbliche dalla S.A.C.E.

5) Le imprese italiane e jugoslave stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali, restando inteso che tali contratti, stipulati in una delle valute sopra indicate, dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta e non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio.

   Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data della decorrenza del presente accordo e fino al 30/6/1991, secondo quanto previsto al precedente punto 2). L'inserimento dei contratti nel quadro del presente accordo avverrà su specifiche richieste delle Banche jugoslave agli Istituti italiani finanziatori, che potranno procedere direttamente a tale inserimento previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'accordo stesso, fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni merceologiche.

6) Le Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 31/12/90 per verificare lo stato di utilizzo del credito e l'opportunità di un aumento dell'importo previsto dal presente Accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore quando le due parti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati.

Le sarò grato, Signor Segretario Federale, se vorrà confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Segretario Federale, i sensi della mia più alta considerazione.

Savezni sekretar za
finansije
Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije

Beograd, 29.decembar 1989.godine

Gospodine ministre,

Čast mi je da potvrdim prijem Vašeg pisma od danas, sledeće sadržine:

"U duhu postojećeg prijateljstva i rastuće saradnje izmedju dve zemlje, kao i onim što je predvidjeno Memorandumom o saglasnosti od 29.1.1988. godine, u vezi sa razgovorima koji su održani u Rimu 27. i 28.11.1989. godine izmedju delegacije Vlade Republike Italije i delegacije Saveznog izvršnog veća Skupštine SFRJ o kreditnim pitanjima razvoja trgovinskih odnosa izmedju dve zemlje, i posebno u cilju povećanja isporuka italijanskih proizvodnih dobara, industrijskih postrojenja i drugih proizvoda u Jugoslaviju, čast mi je potvrditi Vam sledeće:

1. Nadležni organi Republike Italije spremni su da ovlaste jedan ili više italijanskih instituta za srednjoročno kreditiranje koji to budu tražili da odobre jugoslovenskim bankama, koje su ovlašćene i prihvaćene kao društvene banke od strane SACE, kreditne linije do ukupnog maksimalnog iznosa od 50 miliona US dolara ili zavisno od izbora jugoslovenskih korisnika ekvivalentan iznos u italijanskim lirama odnosno nemačkim markama, švajcarskim francima, holandskim guldenima i ECU namenjene kupovini postrojenja, mašina, opreme i drugih investicionih dobara italijanske proizvodnje, zajedno sa rezervnim delovima i vezanim uslugama (inženjering, licence, "know-how", tehnička pomoć, montaža itd.), kao i industrijski poluproizvodi i trajna potrošna dobra italijanske proizvodnje.

Isključivo za potrebe pariteta vrednosti izmedju navedenog iznosa u US dolarima i odgovarajućih iznosa u ECU, italijan-

S.E.Renato Ruggiero
ministar za spoljnu trgovinu
Republike Italije

skim lirama, nemačkim markama, švajcarskim francima i holandskim guldenima, uzimaće se u obzir prosek stope konverzije vazeceg na berzama u Milanu i Rimu dva dana pre sklapanja medjubankarske konvencije odnosno dva dana pre sklapanja trgovinskog ugovora ukoliko taj ugovor prethodi sklapanju konvencije.

2. Pomenuti ukupan iznos biće predmet pojedinačnih konvencija izmedju italijanskih instituta za finansiranje i jugoslovenskih banaka koje su ovlašćene i prihvaćene kao društvene banke od strane SACE koje treba da se zaključuju istovremeno sa potpisivanjem odgovarajućih ugovora o isporuci izmedju italijanskih izvoznika i jugoslovenskih uvoznika. Za isporuke kompletnih postrojenja, konvencije će morati da budu zaključene do 30.6.1991. godine na osnovu ugovora potpisanih do 31.12.1990. godine, za ostale isporuke do 30.12.1990. godine, mogu biti potpisane kumulativne konvencije ("open") namenjene finansiranju ugovora koji treba da budu zaključeni do 30.6.1991. godine.

Krajnji rok za korišćenje kredita je 31.12.1993. godine.

3. Svaka konvencija za kredit:

a) će morati da glasi na iznos od najmanje 5 miliona US dolara ili ekvivalentan iznos u italijanskim lirama, ECU, nemačkim markama, švajcarskim francima i holandskim guldenima;

b) će predvidjati finansiranje najviše 85% od ukupnog iznosa svakog ugovora, s tim što se podrazumeva da će ostatak od 15% morati da bude podmiren u gotovom od jugoslovenske strane prema ugovorima ali ne posle datuma isporuke; vrednost inostrane robe i usluga eventualno uključenih u ugovore iz tehničkih razloga neće moći da predje procenat plaćanja u gotovom koja treba da izvrši jugoslovenska strana.

c) će biti regulisana po godišnjoj kamatnoj stopi predvidjenoj obavezama koje je Italija prihvatila u okviru "Konsensusa" u trenutku potpisivanja pojedinačnih komercijalnih ugovora.

Takva kamatna stopa će se primenjivati:

- u slučaju vezanih kredita, pod uslovom da je odgovarajuća finansijska konvencija sklopljena u roku od šest meseci od datuma potpisivanja ugovora, u protivnom biće primenjena kamatna stopa, što je napred utvrdjeno, a koja je važila u trenutku potpisivanja konvencija o kreditu.
- u slučaju "open" kredita, pod uslovom da zahtev za uključivanje pristigne institutu za finansiranje u roku od tri meseca od datuma potpisivanja komercijalnog ugovora u protivnom biće primenjena kamatna stopa na način koji je napred utvrdjen, a koja važi na dan prijema zahteva za uključivanje od strane italijanskog instituta za finansiranje. Kamatna stopa plaćaće se polugodišnje unazad počev od datuma svakog pojedinačnog korišćenja izuzimajući ono što je predvidjeno tačkom 4.(e).

d) troškove osiguranja kredita snosiće jugoslovenska strana, a stopu premije osiguranja odredjuje SACE u okviru beneficija koje su predvidjene za kredite koji se zaključuju medjuvladinim sporazumom i biće ona koja važi za Jugoslaviju u trenutku obezbedjivanja osiguranja u odnosu na pojedinačne konvencije za kredit; premija osiguranja biće isplaćena u istoj valuti u kojoj je zaključena finansijska konvencija.

e) svaka konvencija predvidja sledeće minimalne vrednosti ugovora i rokova otplate:

(I) za isporuku kompletnih postrojenja po sistemu ključ u ruke u 17 šestomesečnih sukcesivnih i jednakih rata od kojih će prva pristići za otplatu šest meseci od datuma privremenog prijema postrojenja sporazumom predvidjenog ugovorenog datuma prijema postrojenja. Pojedinačna vrednost svakog ugovora ne sme biti manja od 5 mil. US dolara ili odgovarajućeg iznosa u italijanskim lirama, ECU, nemačkim markama, švajcarskim francima ili holandskim guldenima;

(II) za isporuku kompletnih postrojenja po sistemu ključ u ruke u vrednosti od 300.000 do 5 mil. US dolara ili ekvivalentno u deset jednakih sukcesivnih rata od kojih prva dospeva šest meseci od ugovorom predvidjenog datuma privremenog prijema;

(III) za isporuke mašina, opreme i odgovarajućih rezervnih delova u vrednosti od 300.000 do 5 mil. US dolara ili ekvivalentno u deset šestomesečnih jednakih sukcesivnih rata od kojih prva dospeva 30.9. za sredstva korišćena u prvom polugodju svake godine i 31.3. za sredstva korišćena u drugom polugodju prethodne godine;

(IV) za ugovore jedinstvene vrednosti od minimalnog iznosa od 150.000 do 300.000 US dolara ili ekvivalentno, a koji se odnose na isporuku mašina, opreme, trajnih potrošnih dobara, industrijskih poluproizvoda i rezervnih delova otplata će se obavljati u šest polugodišnjih jednakih sukcesivnih rata od kojih prva dospeva 30.9. za sredstva korišćena u prvom polugodištu svake godine i 31.3. za sredstva korišćena u drugom polugodištu prethodne godine. Za ugovore čija vrednost nije manja od 100.000 US dolara ili ekvivalentno ceo iznos vrednosti ugovora može biti isplaćen u roku kraćem od 24 meseca.

4. Detalji i tehnički i finansijski aspekti u vezi sa stavljanjem na raspolaganje kreditnih linija biće ugovoreni izmedju italijanskih instituta za srednjoročno kreditiranje i jugoslovenskih banaka ovlašćenih i prihvaćenih kao društvene banke od strane SACE.

5. Italijanska preduzeća i jugoslovenska preduzeća zaključiće ugovore za isporuke o kojima je reč, tako što će se medjusobno dogovoriti o tehničkim i komercijalnim detaljima. Podrazumeva se da će ti ugovori, zaključeni u nekoj od gore navedenih valuta, biti uključeni što se finansiranja tiče u jednu finansijsku konvenciju izraženu u istoj valuti i neće smeti da sadrže nikakvu klauzulu o unapred utvrdjenom kursu valute. Moći će da se uključe u konvencije za kredit ugovori koji su potpisani počev od datuma važenja ovog Sporazuma, a sve do 30.6.1991. godine prema predvidjenim uslovima iz tačke 2. Uključivanje ugovora u ovaj Sporazum imaće sledeći tok: zahtev jugoslovenske banke dostavljaju italijanskim finansijskim institutima za fi-

nansiranje, a ove finansijske institucije moći će da predju na direktno uključivanje tih ugovora u Sporazum, s tim što će proveriti uskladjenost ugovora sa pojedinim tačkama samog Sporazuma sa izuzetkom izvesnih odobrenja u vezi sa robom.

6. Delegacija dve zemlje sastaće se najkasnije do 31.12.1990. godine da bi proverile stanje korišćenja kredita i opravdanost povećanja iznosa predvidjenog ovim Sporazumom.

Ovaj Sporazum stupiće na snagu kada dve strane potvrde ispunjenje obaveza procedure predvidjene nacionalnim zakonodavstvima i važiće do potpune otplate glavnice i kamate po ovom kreditu.

Biću Vam zahvalan gospodine ministre ako mi potvrdite saglasnost vaše Vlade sa napred izloženim."

Primite gospodine ministre izraze mog dubokog poštovanja.

(Branimir Zekan)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Segretario Federale delle Finanze

Repubblica socialista federativa
di Jugoslavia

Belgrado, 29 dicembre 1989

Egregio Signor Ministro,

ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"testo lettera italiana"

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà confermare l'accordo del suo Governo su quanto sopra esposto".

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

(Branimir Zekan)

139.

2 marzo 1990, Roma

**Accordo, effettuato mediante scambio di Lettere tra Italia e Ungheria per la concessione di una linea di credito di 200 miliardi di lire (1)**

*Il Ministro del Commercio con l'Estero*

Signor Segretario di Stato,

in relazione ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica d'Ungheria, nei quali, considerato il ruolo attribuito alla piccola e media impresa italiana e ungherese nell'ambito dell'Iniziativa Quadrangolare, si sono discussi gli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e, in particolare, l'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti a enti e imprese ungheresi incluse quelle medio/piccole, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1. Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti italiani a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alla Banca Nazionale di Ungheria crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di Lit.200 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr.Sv., S.A., destinati all'acquisto, anche con la tecnica del leasing finanziario, di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni d'investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi connessi (engineering, licenze, Know-how, assistenza tecnica, montaggio), di beni di consumo durevole nonchè di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nell'ambito della legge italiana n.227 del 24/5/77 e successive modifiche.
   Le due Parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito previsto dal presente accordo al finanziamento di forniture effettuate da parte di piccole e medie imprese italiane.

---

Sig. ZOLTAN GOMBOCZ
SEGRETARIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

(1) Entrata in vigore: 17 maggio 1990.

Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Lire Italiane e, rispettivamente, l'ECU, i Dollari USA, i Marchi Tedeschi, i Franchi Svizzeri, gli Scellini Austriaci, verrà preso in considerazione il tasso di conversione Lit./ECU, Lit./Dollari USA, Lit./D.M., Lit./Fr.Sv.,Lit./S.A., risultante dal corso dei cambi vigente in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, o, nel caso di forniture di impianti completi, due giorni prima della stipula del contratto commerciale.

2. Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni fra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca Nazionale di Ungheria. Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1992, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1991. Per le altre forniture potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1991 convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1992.
Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti dalla Banca Nazionale di Ungheria agli Istituti italiani finanziatori, saranno da questi ultimi sottoposti alle competenti Autorità italiane: la richiesta potrà eventualmente essere accolta senza necessità di formale modifica del presente Accordo.

3. Ciascuna convenzione di credito fatta con la Banca Nazionale di Ungheria:

   a) dovrà essere di ammontare non inferiore a Lit. 6 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr.Sv., S.A.;

   b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, inteso che il residuo dovrà essere regolato per contanti dalla Parte ungherese tra l'ordine (minimo 5%) e la spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte ungherese;

   c) sarà regolata al tasso di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto;

- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione venga richiesta oltre detto periodo, il tasso da applicare sarà quello vigente alla data dell'imputazione.
Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioè dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani, salvo quanto previsto al punto III della lettera g);

d) potrà essere regolata, in alternativa con quanto previsto alla precedente lettera c) e qualora così concordato dagli Istituti italiani finanziatori e dalla Banca Nazionale di Ungheria, ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle valute previste dal presente Scambio di Lettere;

e) a carico della Parte ungherese saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi intergovernativi, sarà quello in vigore nei riguardi dell'Ungheria al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

f) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali:

- Lit. 2,5 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA,D.M., Fr.Sv., S.A., per le forniture di impianti completi;

- Lit. 100 milioni o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr.Sv., S.A., per le forniture di macchinari ed altri beni di investimento;

- Lit. 50 milioni o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr.Sv., S.A., per le forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nonchè di beni di consumo durevole,

di parti di ricambio, componenti e accessori industriali non connessi alla fornitura di nuovi macchinari;

g) prevederà i seguenti termini di rimborso:

I) per forniture di impianti completi, in 17 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà a sei mesi dalla consegna dell'impianto;

II) per forniture relative a macchinari, attrezzature e relativi ricambi e servizi, entro i 5 anni, in 10 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre;

III) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nonché di beni di consumo durevole, in 4 rate semestrali, successive e uguali, la prima delle quali scadrà a sei mesi da ciascun utilizzo; l'intero ammontare in linea capitale del contratto potrà anche essere regolato in un termine inferiore a 24 mesi;

IV) per• forniture di pezzi di ricambio, componenti ed accessori industriali, in 6 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà a sei mesi da ciascun utilizzo.

4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione delle linee di credito, ivi compreso l'utilizzo di tassi d'interesse fissi o variabili relativi alle linee di credito con pagamento in linea capitale entro un limite inferiore a 24 mesi, saranno concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca Nazionale d'Ungheria.

5. Le imprese italiane ed ungheresi stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali. La Banca Nazionale di Ungheria e gli Istituti di credito restano d'intesa che tali contratti, stipulati in una delle valute sopra indicate, non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio e dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta, secondo quanto previsto al punto 2.
Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente Accordo e

fino al 30 giugno 1992, secondo quanto previsto al precedente punto 2.
L'inserimento dei contratti nel quadro del presente Accordo avverrà su specifiche richieste della Banca Nazionale di Ungheria agli Istituti italiani finanziatori, che a seguito delle stesse potranno procedere direttamente a tale inserimento, previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'Accordo stesso, fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni merceologiche.

6. Il presente Accordo sostituisce quello realizzato con lo Scambio di Lettere del 17 febbraio 1987, facendo salve le operazioni in corso realizzate a valere su detto precedente Accordo. Le linee di credito sulle quali imputare dette operazioni in corso, qualora non utilizzate entro i termini previsti nel vecchio Accordo, saranno considerate a valere sul nuovo Accordo.

Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 30 giugno 1991 per verificare lo stato di utilizzo del credito.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando le due Parti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati.

Le sarò grato, Signor Segretario di Stato, se vorrà confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia più alta considerazione.

Roma,

RENATO RUGGIERO
MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**KERESKEDELMI MINISZTERIUM**
**ÁLLAMTITKÁR**

Róma, 1990. március 2.

Őexcellenciája
Renato Ruggiero urnak
az Olasz Köztársaság
külkereskedelmi minisztere

Tisztelt Miniszter Ur!

Van szerencsém visszaigazolni a mai napon kelt, a két ország kereskedelmi kapcsolatai fejlesztésének pénzügyi és hitelügyi kérdéseire vonatkozó levelének kézhezvételét, melynek szövege az alábbiakban következik:

"Összefüggésben az Olasz Köztársaság kormányának és a Magyar Köztársaság kormányának delegációja közötti megbeszélésekkel a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő hitelezési kérdésekről, különösen az olasz termelőeszközök, ipari berendezések és más termékek Magyarországra történő szállitásának növelése érdekében, figyelembe véve a négyoldalu tárgyalások keretében a magyar és olasz kis- és középüzemeknek tulajdonitott szerepet, van szerencsém megerősiteni a következőket:

1. Az Olasz Köztársaság illetékes hatóságai készek egy vagy több olyan középlejáratu hitelintézetet, melyek ezt kérik, felhatalmazni arra, hogy nyujtsanak a Magyar Nemzeti Banknak maximum 200 milliárd lira vagy ezzel egyenértékü ECU, USA dollár, DM, CHF, ATS értékü vásárlási hitelt leasingfinanszirozásra is, amely berendezések, gépek, felszerelések, egyéb beruházási javak, valamint a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek és szolgáltatások /engineering, licenc, know-how, müszaki segitségnyujtás, szerelés/, tartós fogyasztási cikkek, valamint vegyi cikkek, kohászati és textilipari termékek vásárlására szolgál az 1977/5/24. 277. sz. törvény és az azt követő módositások értelmében. A két fél törekszik arra, hogy a jelen pénzügyi megállapodás tárgyát képező hitelösszeg 35 %-át az olasz kis- és középvállalatok szállitásainak finanszirozására forditsa. Az értékek egyenlő megfelelése érdekében az olasz lirának az egyéb valutákhoz mint ECU, USA dollár, német márka, svájci frank, osztrák schilling viszonyitására az ITL/ECU, ITL/USD, ITL/DM, ITL/CHF, - ITL/ATS konverzió megállapitására az olaszországi bankközi megállapodás, vagy a komplett berendezések szállitásánál a kereskedelmi szerződés aláirását két nappal megelőző hivatalos árfolyam szolgál alapul.

2. A fent emlitett hitelösszeg képezi tárgyát az olasz finanszirozó intézetek és a Magyar Nemzeti Bank megállapodásainak. A komplett berendezések szállitására vonatkozó megállapodások 1992. junius 30-ig kell, hogy aláirásra kerüljenek az 1991. december 31-ig aláirt szerződések alapján. Egyéb szállitások 1991. december 31-ig kerülhetnek aláirásra kumulativ megállapodásokként /"open"/ az 1992. junius 30-ig aláirásra kerülő szerződések finanszirozására.
A fent meghatározott terminusok Magyar Nemzeti Bank által az olasz finanszirozó intézettől kért változtatását ez utóbbiak az illetékes olasz hatóságnak továbbitják: a kérelem elfogadásra kerülhet jelen szerződés módositása nélkül.

3. Minden egyes Magyar Nemzeti Bank által kötendő hitelmegállapodás:

a/ összege nem lehet kevesebb, mint 6 milliárd lira, vagy ezzel egyenértékü ECU, USA dollár, DM, CHF, ATS;

b/ az egyes szerződések értékének maximum 85 %-os finanszirozását teszi lehetővé, a fennmaradó részt a magyar fél készpénzben fizeti a megrendelés /minimum 5 %/ és a szállitás között, külföldi áruknak és szolgáltasáoknak müszaki okok miatt esetleg szükségessé váló importja esetén ezek értéke nem haladhatja meg a magyar fél által készpénzben kifizetett hányadot;

c/ kamata az Olaszországnak a "konszenzus" keretében az egyes szerződések aláirásának pillanatában fennálló kötelezettségei szerint lesz meghatározva. Az ilyen kamat felszámitásra kerül:

- kötött hitelek esetén, abban az esetben, ha a hitelmegállapodások a szerződés aláirásától számitott 6 hónapon belül kerülnek aláirásra,

- "open" hiteleknél abban az esetben, ha az igényt a finanszirozó intézethez a kereskedelmi szerződés aláirását követően 3 hónapon belül bejelentették. Azon szerződéseknél, ahol a megadott időn tul történik a bejelentés, az alkalmazandó kamat a bejelentés idején érvényes kamat lesz. A kamatokat minden félév elteltével kell kalkulálni és a felhasználások dátumával kerülnek felszámitásra az egyes szolgáltatásoktól az olasz exportőrök részére, kivéve az f/ pont 3. bekezdését;

d/ szabályozható a megelőző c/ pontban foglaltak szerint, amennyiben igy egyeztek meg az olasz finanszirozó pénzintézetek és a Magyar Nemzeti Bank, a normál piaci kamatokkal az ezen szerződés keretébe foglalt bármely valutát véve alapul;

e/ a magyar fél terhére fogja rögziteni a hitelbiztositási költséget a SACE által meghatározott prémiummal, a kormányhitel megállapodásokra érvényes engedményekkel, melyek Magyarország számára a biztositási fedezet megnyitása pillanatában érvényesek az egyes hitelkondiciókra vonatkozóan, a biztositási prémiumot ugyanabban a valutanemben kell tériteni, mint ami a hitelkonvencióban szerepel;

f/ az alábbi minimális szerződési értékeket irányozza elő:

- 2,5 milliárd lira, illetve ezzel egyenértékü ECU, USD, DM, CHF, ATS komplett berendezések szállitása esetén,

- 100 millió lira, illetve ezzel egyenértékü ECU, USD, DM, CHF, ATS gépek és egyéb beruházási javak szállitása esetén,

- 50 millió lira, illetve ezzel egyenértékü ECU, USD, DM, CHF, ATS vegyi cikkek, kohászati és textilipari termékek, valamint tartós fogyasztási cikkek, cserealkatrészek, ipari alkatrészek, komponensek, uj berendezések szállitásának kivételével;

g/ a következő visszafizetési határidőket irja elő:

I/ komplett berendezések esetén 17 egyenlő egymást követő féléves részlet, mely közül az első az átadást követő 6. hónap mulva esedékes,

II/ gépek, berendezések, ezekre vonatkozó alkatrészek és szolgáltatások esetén öt éven belüli tiz egyenlő egymást követő féléves részlet, mely közül az első részlet az év első félévében felhasznált hiteleknél szeptember 30-ig, mig a második félévben felhasználtnál a következő év március 31-ig esedékes,

III/ vegyi, kohászati, textil, valamint tartós fogyasztási cikkek szállitása esetén négy egyenlő egymást követő féléves részletben, melyek közül az első az igénybevételt követő 6. hónapban esedékes, vagy pedig a teljes hitelösszeg 24 hónapon belül fizetendő vissza,

IV/ alkatrészek, komponensek, ipari berendezések hat egyenlő egymást követő féléves részletben, melyek közül az első minden felhasználást követő 6. hónapban esedékes.

4. A hitelek rendelkezésre bocsátásának technikai-finanszirozási részleteit, beleértve a változó vagy rögzitett kamatlábak alkalmazását a 24 hónapon belüli hiteleknél az érdekelt középlejáratu olasz intézetek és a Magyar Nemzeti Bank fogják egyeztetni.

5. A szóban forgó szállitásokra vonatkozó szerződéseket az olasz és a magyar vállalatok kötik meg, megegyezve egymás között a technikai és kereskedelmi részletekben. A Magyar Nemzeti Bank és az olasz pénzintézetek megállapodnak, hogy a szerződéseket, melyeket a fent felsorolt valutanemek egyikében kötötték, finanszirozási szempontból belehelyezzék az egyik, ebben a valutanemben kifejezett hitelkonvencióba és a szerződésbe árfolyamklauzulát nem foglalhatnak. A hitelmegállapodások keretében számithatók a jelen megegyezés napjától 1992. junius 30-ig megkötött szerződések, mint ahogy ez a 2. pontban meghatározásra került. Az egyes szerződések jelen megállapodás keretébe vonása a Magyar Nemzeti Banknak az olasz hitelintézetekhez irányuló kérdése alapján történik, akik ezt követően közvetlenül eljárhatnak a megállapodásba történő bevonás érdekében, amennyiben a megállapodás előirásainak megfelel, kivéve az egyes árutipusokra vonatkozó hatósági engedélyeztetés eseteit.

6. Jelen megállapodás az 1987. február 17-i levélváltással életbe lépett szerződés helyébe lép, kivéve a megelőző megállapodás érvénye alatt kötött szerződéseket. A hitelmegállapodások, melyek a régi szerződés által meghatározott terminusokon belül nem kerülnek felhasználásra, az uj szerződés szerint tekintendők érvényesnek.

A két ország delegációi legkésőbb 1991. junius 30-ig találkoznak a hitelfelhasználás helyzetének egyeztetése céljából.

A jelen megállapodás érvénybe lép, amikor a két fél a megfelelő törvényes eljárási folyamat megtörténtéről értesitést kap és addig marad érvényben, amig a hitelek teljes összege és kamatai teljes mértékben visszafizetésre nem kerülnek."

Miniszter Ur van szerencsém tájékoztatni Önt a Magyar Köztársaság kormányának az Ön levele tartalmára vonatkozó egyetértéséről.

Fogadja Miniszter Ur őszinte nagyrabecsülésem kifejezését.

Gombocz Zoltán
a Magyar Köztársaság
Kereskedelmi Minisztériumának
államtitkára

**KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM**
**ÁLLAMTITKÁR**

Sig. Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, relativa agli aspetti creditizi e finanziari connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi , il cui testo trascrivo qui di seguito:

"In relazione ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica d'Ungheria, nei quali, considerato il ruolo attribuito alla piccola e media impresa italiana e ungherese nell'ambito dell'Iniziativa Quadrangolare, si sono discussi gli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e, in particolare, l'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti a enti e imprese ungheresi incluse quelle medio/piccole, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1. Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti italiani a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alla Banca Nazionale di Ungheria crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di Lit.200 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr.Sv., S.A., destinati all'acquisto, anche con la tecnica del leasing finanziario, di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni d'investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi connessi (engineering, licenze, Know-how, assistenza tecnica, montaggio), di beni di consumo durevole nonchè di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nell'ambito della legge italiana n.227 del 24/5/77 e successive modifiche.
   Le due Parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito previsto dal presente accordo al finanziamento di forniture effettuate da parte di piccole e medie imprese italiane.

---

Amb. RENATO RUGGIERO
MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Lire Italiane e, rispettivamente, l'ECU, i Dollari USA, i Marchi Tedeschi, i Franchi Svizzeri, gli Scellini Austriaci, verrà preso in considerazione il tasso di conversione Lit./ECU, Lit./Dollari USA, Lit./D.M., Lit./Fr.Sv.,Lit./S.A., risultante dal corso dei cambi vigente in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, o, nel caso di forniture di impianti completi, due giorni prima della stipula del contratto commerciale.

2. Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni fra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca Nazionale di Ungheria. Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1992, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1991. Per le altre forniture potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1991 convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1992.
Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti dalla Banca Nazionale di Ungheria agli Istituti italiani finanziatori, saranno da questi ultimi sottoposti alle competenti Autorità italiane: la richiesta potrà eventualmente essere accolta senza necessità di formale modifica del presente Accordo.

3. Ciascuna convenzione di credito fatta con la Banca Nazionale di Ungheria:

a) dovrà essere di ammontare non inferiore a Lit. 6 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr.Sv., S.A.;

b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, inteso che il residuo dovrà essere regolato per contanti dalla Parte ungherese tra l'ordine (minimo 5%) e la spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte ungherese;

c) sarà regolata al tasso di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto;

- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione venga richiesta oltre detto periodo, il tasso da applicare sarà quello vigente alla data dell'imputazione.
  Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioè dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani, salvo quanto previsto al punto III della lettera g);

d) potrà essere regolata, in altèrnativa con quanto previsto alla precedente lettera c) e qualora così concordato dagli Istituti italiani finanziatori e dalla Banca Nazionale di Ungheria, ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle valute previste dal presente Scambio di Lettere;

e) a carico della Parte ungherese saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi intergovernativi, sarà quello in vigore nei riguardi dell'Ungheria al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

f) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali:

- Lit. 2,5 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA,D.M., Fr.Sv., S.A., per le forniture di impianti completi;

- Lit. 100 milioni o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr.Sv., S.A., per le forniture di macchinari ed altri beni di investimento;

- Lit. 50 milioni o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr.Sv., S.A., per le forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nonchè di beni di consumo durevole,

di parti di ricambio, componenti e accessori industriali non connessi alla fornitura di nuovi macchinari;

g) prevederà i seguenti termini di rimborso:

I) per forniture di impianti completi, in 17 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà a sei mesi dalla consegna dell'impianto;

II) per forniture relative a macchinari, attrezzature e relativi ricambi e servizi, entro i 5 anni, in 10 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre;

III) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nonché di beni di consumo durevole, in 4 rate semestrali, successive e uguali, la prima delle quali scadrà a sei mesi da ciascun utilizzo, l'intero ammontare in linea capitale del contratto potrà anche essere regolato in un termine inferiore a 24 mesi;

IV) per forniture di pezzi di ricambio, componenti ed accessori industriali, in 6 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà a sei mesi da ciascun utilizzo.

4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione delle linee di credito, ivi compreso l'utilizzo di tassi d'interesse fissi o variabili relativi alle linee di credito con pagamento in linea capitale entro un limite inferiore a 24 mesi, saranno concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca Nazionale d'Ungheria.

5. Le imprese italiane ed ungheresi stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali. La Banca Nazionale di Ungheria e gli Istituti di credito restano d'intesa che tali contratti, stipulati in una delle valute sopra indicate, non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio e dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta, secondo quanto previsto al punto 2.
Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente Accordo e

fino al 30 giugno 1992, secondo quanto previsto al precedente punto 2.
L'inserimento dei contratti nel quadro del presente Accordo avverrà su specifiche richieste della Banca Nazionale di Ungheria agli Istituti italiani finanziatori, che a seguito delle stesse potranno procedere direttamente a tale inserimento, previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'Accordo stesso, fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni merceologiche.

6. Il presente Accordo sostituisce quello realizzato con lo Scambio di Lettere del 17 febbraio 1987, facendo salve le operazioni in corso realizzate a valere su detto precedente Accordo. Le linee di credito sulle quali imputare dette operazioni in corso, qualora non utilizzate entro i termini previsti nel vecchio Accordo, saranno considerate a valere sul nuovo Accordo.

Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 30 giugno 1991 per verificare lo stato di utilizzo del credito.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando le due Parti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati."

Signor Ministro ho l'onore di comunicarLe l'assenso del Governo della Repubblica di Ungheria sul contenuto della Sua lettera, che insieme alla presente costituisce un accordo tra i nostri due Paesi.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Roma,

ZOLTAN GOMBOCZ
SEGRETARIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

**140.**

27 marzo 1990, Algeri

**Protocollo di Accordo finanziario tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare con annesso (1)**

Se référant à l'échange de lettres signées entre les Gouvernements de la République Italienne et de la République Algérienne Démocratique et Populaire en date du 13 Mars 1987, prévoyant l'octroi de lignes de crédit pour un montant global de 300 millions de dollars des Etats-Unis, les deux Parties sont convenues de ce qui suit:

1. Les lignes de crédit susmentionnées pourront être utilisées soit en dollars des Etats-Unis soit en lires italiennes.
   Les contrats libellés en dollars des Etats-Unis bénéficieront d'un financement en dollars des Etats-Unis et seront remboursés dans la même monnaie. Les contrats libellés en lires italiennes bénéficieront d'un financement en lires italiennes et seront remboursés dans la même monnaie.

2. Afin de calculer la contrevaleur en dollars des imputations sur les lignes de crédit des contrats libellés en lires italiennes de façon à maintenir le montant total des engagements à 300 millions de dollars des Etats Unis, il sera appliqué le taux de change résultant de la moyenne entre ceux de clôture des bourses de Rome et de Milan le jour précédent la date de conclusion de la convention bancaire ou des contrats commerciaux quand ceux-ci précèdent la date de conclusion de la convention y relative.

3. Par ailleurs la Partie Italienne souligne l'importance d'examiner la possibilité d'utiliser l'ECU dans les relations économiques italo-algériennes.

4. En matière de produits à inclure dans le cadre des lignes de crédit de 300 millions de dollars des Etats-Unis, la liste annexée est agréée avec les périodes de remboursement y indiquées.

Alger, le 27 Mars 1990

Pour le Gouvernement de la République Italienne
Renato Ruggiero
Ministre du Commerce Extérieur

Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Hassen Kahlouche
Ministre de l'Industrie

(1) Entrata in vigore: 27 marzo 1990. L'annesso non si pubblica per motivi tecnici.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO D'ACCORDO FINANZIARIO

In riferimento allo scambio di lettere firmate tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Algerina Democratica e Popolare in data 13 marzo 1987 che prevede la concessione di linee di credito per un ammontare globale di 300 milioni di dollari USA, entrambe le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le linee di credito summenzionate potranno essere utilizzate sia in dollari USA sia in lire italiane. I contratti stipulati in dollari USA beneficieranno di un finanziamento in dollari USA e saranno rimborsati nella stessa valuta. I contratti stipulati in lire italiane beneficieranno di un finanziamento in lire italiane e saranno rimborsati nella stessa valuta.

2. Per calcolare il controvalore in dollari delle imputazioni sulle linee di credito dei contratti stipulati in lire italiane in modo da mantenere l'ammontare totale degli impegni a 300 milioni di dollari USA, sarà applicato il tasso di cambio risultante dalla media tra i tassi di chiusura delle borse di Roma e di Milano il giorno precedente alla data di stipulazione della Convenzione bancaria oppure dai contratti commerciali se questi ultimi sono precedenti alla data di stipulazione della relativa Convenzione.

3. Inoltre la Parte Italiana sotttolinea l'importanza di esaminare la possibilità di utilizzare l'ECU nelle relazioni economiche italo-algerine.

4. Per quanto riguarda i prodotti da includere nell'ambito delle linee di credito di 300 milioni di dollari USA, la lista annessa è approvata assieme ai periodi di rimborso ivi indicati.

Algeri, il 27 marzo 1990

| Per il Governo della Repubblica Italiana | Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare |
|---|---|
| Renato Ruggiero | Hassen Kahlouche |
| Ministro del Commercio Estero | Ministro dell'Industria |

**141.**

9 maggio 1990, Berlino

**Scambio di Lettere tra l'Italia e la Repubblica Democratica Tedesca in materia di visti d'ingresso** (1)

Il Ministro degli Affari Esteri

Berlino, 9 maggio 1990

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica Italiana è disposto ad abolire l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica Democratica Tedesca titolari di validi passaporti ordinari, diplomatici e di servizio ed a permettere loro di entrare per motivi di turismo o di servizio nel territorio nazionale senza visto e di soggiornarvi per un periodo massimo di 30 giorni, con decorrenza dal giorno di entrata.

Resta inteso che il presente scambio di lettere non pregiudica il diritto di ognuno dei due Paesi di rifiutare l'ingresso o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell'altro Paese, sulla base di esame caso per caso e che rimangono comunque in vigore le disposizioni normative di ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e movimento degli stranieri nel territorio nazionale.

Fra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Democratica Tedesca resta altresì convenuto che quanto sopra non potrà risultare o essere interpretato come derogatorio o comunque condizionante degli impegni attuali e futuri derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio dei cittadini della controparte.

Se il Governo della Repubblica Democratica Tedesca rinuncerà - nelle stesse condizioni - ai visti per i cittadini della Repubblica Italiana, titolari di validi passaporti ordinari, diplomatici e di servizio, il regime di reciproca esenzione dal visto sarà in vigore dal 21 maggio 1990 fino al regolamento definitivo delle modalità di circolazione dei cittadini dei due Paesi.

Convinto che un tale accordo sarà apprezzato dai cittadini dei nostri due Paesi, colgo l'occasione per assicurarLa, Signor Ministro, della mia più alta considerazione.

Gianni De Michelis

S.E. Markus Meckel
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Democratica Tedesca

(1) Entrata in vigore: 21 maggio 1990.

# MINISTERRAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

## DER MINISTER FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Seine Exzellenz
Herrn Prof. Gianni de Michelis
Minister für Auswärtige Angelegenheiten
der Italienischen Republik

R o m

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik bereit ist, den Visazwang für Bürger der Italienischen Republik, die Inhaber von gültigen Reise-, Diplomaten- oder Dienstpässen sind, aufzuheben und ihnen die visafreie Einreise in ihr Hoheitsgebiet aus touristischen und dienstlichen Gründen sowie einen Aufenthalt von höchstens 30 Tagen Dauer, gerechnet vom Tage der Einreise, zu gestatten.

Dieser Briefaustausch beeinträchtigt nicht das Recht eines jeden der beiden Länder, Bürgern des anderen Staates die Einreise beziehungsweise den Aufenthalt im eigenen Territorium nach entsprechender Prüfung zu verweigern. Die gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Staates für Einreise, Aufenthalt und Reisefreiheit von Ausländern im eigenen Hoheitsgebiet bleiben in Kraft.

Zwischen den Regierungen der Deutschen Demokratischen Republik und der Italienischen Republik gilt als vereinbart, daß das Obenstehende gegenwärtige oder künftige Verpflichtungen, die sich aus multilateralen Abkommen über Einreise, Aufenthalt und Durchreise von Bürgern des anderen Staates durch das eigene Territorium ergeben, nicht aufhebt beziehungsweise einschränkt oder in dieser Weise interpretiert werden kann.

Diese gegenseitige Befreiung von der Visapflicht tritt unter der Voraussetzung, daß die Regierung der Italienischen Republik zu den gleichen Bedingungen auf Visa für Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die Inhaber von gültigen Reise-, Diplomaten- oder Dienstpässen sind, verzichtet, ab 21. Mai 1990 in Kraft und gilt bis zur endgültigen Regelung der Modalitäten des Reiseverkehrs der Bürger beider Staaten.

Ich bin sicher, daß eine solche Übereinkunft von den Bürgern unserer beiden Staaten begrüßt wird, und benutze diese Gelegenheit, Sie, Herr Minister, des Ausdrucks meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.

Berlin, 09. Mai 1990

Markus Meckel

Markus Meckel

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Berlino, 9 maggio 1990

Sua Eccellenza
Prof. Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica Democratica Tedesca è disposto ad abolire l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica Italiana titolari di validi passaporti ordinari, diplomatici e di servizio ed a permettere loro di entrare per motivi di turismo o di servizio nel territorio nazionale senza visto e di soggiornarvi per un periodo massimo di 30 giorni, con decorrenza dal giorno di entrata.

Resta inteso che il presente scambio di lettere non pregiudica il diritto di ognuno dei due Paesi di rifiutare l'ingresso o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell'altro Paese, sulla base di esame caso per caso e che rimangono comunque in vigore le disposizioni normative di ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e movimento degli stranieri nel territorio nazionale.

Fra i Governi della Repubblica Democratica Tedesca e della Repubblica Italiana resta altresì convenuto che quanto sopra non potrà risultare o essere interpretato come derogatorio o comunque condizionante degli impegni attuali e futuri derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio dei cittadini della controparte.

Se il Governo della Repubblica Italiana rinuncerà - alle stesse condizioni - a visti per i cittadini della Repubblica Democratica Tedesca, titolari di validi passaporti

ordinari, diplomatici e di servizio, il regime di reciproca esenzione dal visto sarà in vigore dal 21 maggio 1990 fino al regolamento definitivo delle modalità di circolazione dei cittadini dei due Paesi.

Convinto che un tale accordo sarà apprezzato dai cittadini dei nostri due Paesi, colgo l'occasione per assicurarLa, Signor Ministro, della mia più alta considerazione.

(Markus Meckel)

**142.**

11 maggio 1990, Lagos

**Accordo di ristrutturazione del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale Nigeriana, con 2 annessi (1)**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria (hereinafter referred as "FRN") in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed on 3rd March, 1989 by the countries taking part in the Club of Paris meeting, have agreed as follows:

**ARTICLE I**

The present agreement concerns the rescheduling of:

a) arrears due to Italy from "FRN" as at 31st December 1988, and not yet paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services as to financial conventions concluded before 31st December 1988- with an original maturity of one year or less- covered by Italian State Insurance guarantee provided for under the Italian Law from Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") (Annex 1);

b) the late interest accrued as at 31 December, 1988 on the debts described in paragraph a) above calculated at the rates of interest envisaged in the following Article IV, paragraph 2) (Annex 2);

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the Parties.

(1) Entrata in vigore: 11 maggio 1990. Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

## ARTICLE II

1) The Nigerian private sector debts subject to the present Agreement are those debts for which the obligation having fallen due, the naira counterpart of the obligation is or has been deposited by the private debtor with a local commercial bank at the exchange rate prevailing as of that date, with a view to making the corresponding transfer, provided that these deposits as well as applications made at that time for transfer were in compliance with the Nigerian Law.

The "FRN" will take the relevant administrative measures or extend existing measures to ensure that the private debtors in Nigeria will be permitted to pay promptly into appropriate institutions the local currency counterpart of their obligations past due or falling due corresponding to their debts subject to this Agreement.

2) As regards debts referred to in paragraph a) of Article I, the provisions of Section IV, paragraph 2 of the Agreed Minute signed in Paris on 3rd March, 1989, will be applied.

## ARTICLE III

The debts for both principal and contractual interests as well as late interest referred to in Article I, a) and b) will be transferred- in the currencies established in the contracts or in the financial conventions- by the "FRN" to the "SACE", in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th June, 1990 and the last one on 31st December, 1994.

## ARTICLE IV

1) The "FRN" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" (Account C/O Banca Nazionale del Lavoro, Via Bissolati, Rome) interest for deferred payment which shall be calculated on any debt considered by the present Agreement unpaid at the original maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from original maturity, as regards debts envisaged in Article I, a) and from the 1st January, 1989 as regards debts envisaged in the previous Article I, b) until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 8% p.a., of 4,85% p.a., of 4,20% p.a., and 10,85% p.a. as regards debts respectively payable in U.S. Dollars, Deutsche Marks, Swiss Francs and Pound Sterling.

3) The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, half-yearly beginning on 30th June, 1990.

It is understood that the interest due up to 31 December,1988 on the debts mentioned in Article I, a) will be rescheduled according to the provisions established in Article III.

4) As regards the private sector debts subject to the present Agreement, in case the deposit of the local currency counterpart has been or will be effected after the contractual date of instalment, the "FRN" will pay and transfer, on the terms specified in previous paragraph 3), interest -calculated as envisaged in previous paragraph 2)- from the date of said deposit.

The "FRN" nevertheless undertakes to request, the private debtors concerned, to settle directly to the SACE- in the currencies established in the contracts or in the financial conventions- the interest of delayed payment, calculated as envisaged in previous paragraph 2), from the date of the contractual instalment up to the date of said deposit.

## ARTICLE V

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Nigeria's debts are referred to in Article I of this Agreement.
Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial conventions by the Nigerian debtors.

## ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in ~~Rome~~ Lagos on 11 · 5 · 1990, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

| FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY | FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA |
|---|---|

TRADUZIONE NON UFFICIALE

## ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria (di seguito chiamata "FRN"), nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale firmato il 3 marzo 1989 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi hanno convenuto quanto segue:

### ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento degli :
a) arretrati dovuti dal "FRN" all'Italia al 31 dicembre 1988 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato non superiore ad un anno, che sono state oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulata anteriormente al 31 dicembre 1988 assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE") (Allegato 1);
b) il consolidamento degli interessi di mora maturati al 31 dicembre 1988 sui debiti di cui al precedente paragrafo a), calcolati sulla base dei tassi d'interesse indicati nel seguente Articolo IV, paragrafo 2) (Allegato 2).
Gli annessi al presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

### ARTICOLO II

1) I debiti del settore privato della Nigeria oggetto del presente Accordo sono quelli scaduti e per i quali la controparte in naira del debito e' o e' stata gia' depositata dal debitore privato presso una banca commerciale locale al tasso di cambio prevalente a quella data, al fine di effettuare il relativo trasferimento, purche' detti depositi -nonche' le richieste di trasferimento fatte a quella data- siano conformi alla legge nigeriana.

L'"FRN" adottera' le opportune misure amministrative o proroghera'quelle gia' in vigore onde permettere ai debitori privati della Nigeria di pagare sollecitamente negli istituti competenti il controvalore in valuta locale dei debiti scaduti o in scadenza relativi ai loro debiti oggetto del presente Accordo.

2) Per quanto riguarda gli impegni di di cui al paragrafo a) dell'Articolo I, si applicheranno le disposizioni della Sezione IV, paragrafo 2 del Processo Verbale firmato a Parigi il 3 marzo 1989.

## ARTICLO III

I debiti per capitale ed interessi contrattuali nonche' gli interessi di mora di cui all'Articolo I, a) e b) saranno trasferiti -nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie- dall'"FRN" alla "SACE", in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 30 giugno 1990 e l'ultima il 31 dicembre 1994.

## ARTICOLO IV

1) L'"FRN" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" (C/O Banca Nazionale del Lavoro, Via Bissolati, Roma) gli interessi di ritardato regolamento che saranno calcolati su ogni debito considerato dal presente Accordo non pagato alla scadenza originaria.

2) Tali interessi matureranno a partire dalla scadenza originaria -per i debiti di cui al precedente Articolo I, b)- e dal primo gennaio 1989 -per i debiti di cui al precedente Articolo I, b)- fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati al tasso annuale dell8%, del 4,85%, del 4,20% e del 10,85% per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri e sterline ₤ e saranno trasferiti semestralmente- nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie- a cominciare dal 30 giugno 1990.

Resta inteso che gli interessi dovuti fino al 31 dicembre 1988 sui debiti di cui all'Articlo I, a) saranno consolidati conformemente alle disposizioni previste nell' Articlo III.

4) Per quanto riguarda i debiti del settore privato oggetto al presente Accordo, nel caso in cui il deposito della controparte in valuta locale sia stato o verra' effettuato posteriormente alla data di scadenza della rata, l'"FRN" paghera' e trasferira', sulla base dei termini di cui al precedente paragrafo 3) gli interessi -calcolati come disposto nel precedente paragrafo 2)- a partire dalla data di detto deposito.
L'"FRN" cio' nondimeno si impegna a chiedere ai debitori privati interessati di regolare direttamente alla SACE- nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie- gli interessi di ritardato regolamento calcolati come disposto nel precedente paragrafo 2), a partire dalla data di scadenza fino alla data di detto deposito.

## ARTICOLO V

Il presente Accordo, non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni della Nigeria menzionati all'Articolo I del presente Accordo.
Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o convenzioni finanziarie da parte dei debitori Nigeriani.

## ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della della firma.

Fatto a Lagos l'11/5/1990 in due esemplari in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

**143.**

11 maggio 1990, Lagos

**Accordo finanziario tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale Nigeriana, con 4 annessi** (1)

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria (hereinafter referred as "FRN") in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries:

with a view to implementing the Agreed Minute on the rescheduling of the foreign debt of Nigeria, signed in Paris on 3rd March, 1989;

1) for the purpose of allowing the repayment of:

a) the commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from "FRN" within the period 1st January, 1989 - 30th April, 1990, and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial conventions concluded before 1st October, 1985 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law from the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") and amounting to U.S. Dollars 30 millions, Deutsche Marks 133,6 millions, Swiss Francs 21,6 millions and Belgian Francs 296,9 millions (Annex I);

b) the debts for both principal and contractual interest described in paragraph a) above, due as at 31st December, 1988 and not yet paid, amounting to U.S. Dollars 31,4 millions, Deutsche Marks 94,8 millions, Swiss Francs 38,3 millions, Belgian Francs 316,6 millions and Italian Liras 850,9 millions (Annex II);

c) the late interest accrued as at 31st December, 1988 on the debts described in paragraph b) above calculated at the rates of interest envisaged in the following Article V, paragraph 2) amounting to U.S. Dollars 1,2 millions, Deutsche Marks 3,8 millions, Swiss Francs 1,1 millions, Belgian Francs 9,3 millions and Italian Liras 32 millions (Annex III);

(1) Entrata in vigore: 11 maggio 1990. Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

d) the debts for both principal and interest due to the "SACE" from "FRN", within the period 1st January, 1989 - 30th April, 1990, and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the "FRN" concluded on 27th February, 1989 according to Paris Club Agreed Minutes dated 16th December, 1986 amounting to U.S. Dollars 7,9 millions, Deutsche Marks 3,3 millions, Swiss Francs 1,3 millions, Pound Sterling 0,1 millions and Italian Liras 64,7 millions (Annex IV);

2) whereas the Nigerian private sector debts subject to the present Agreement are those debts for which the obligation having fallen due, the Naira counterpart of the obligation has been or will be deposited by the private debtor with a local commercial bank at the exchange rate prevailing as of that date, with a view to making the corresponding transfer, provided that these deposits as well as applications made at that time for transfer were in compliance with the Nigerian Law and that the Government of Nigeria will take the relevant administrative measures or extend existing measures to ensure that the private debtors in Nigeria will be permitted to pay promptly into appropriate institutions the local currency counterpart of their obligations past due of falling due corresponding to their debts subject to this Agreement;

hereby agree upon the following:

## ARTICLE I

The Italian Government, in accordance with the relevant Italian Law and in order to allow the settlement of the debts indicated in paragraph 1) of the preamble, will make possible the granting to the "FRN", of a financial credit of about U.S. Dollars 272 millions, being understood

that this credit shall also be inclusive of the amount in U.S. Dollars required to repay the debts in Deutsche Marks, in Swiss Francs, in Belgian Francs, in Pound Sterling and in italian Liras mentioned in paragraph 1) of the preamble at the exchange rate applying at the time the credit is drawn.

The exact amount of the credit will be determined at the date of the utilization of the credit.

## ARTICLE II

1) The credit referred to in Article I shall benefit from the guarantees provided under the relevant Italian Law.

The payment of the insurance premium, calculated by "SACE" according to its internal procedures, will be effected by the "FRN".

2) The interest accruing on the aforesaid credit plus the spread shall be agreed by the credit Institutions taking part in the operation and the "FRN".

The interest shall accrue from each date of utilization of the funds by the "FRN" and shall be paid in half-yearly instalments, the first of which falling due on 28th February or 31st August immediately following each date of utilisation of the credit referred to in Article I.

3) The "FRN" shall issue promissory notes covering the credit as may be agreed upon with the credit Institutions taking part in the operation.

4) Banking and drawing procedures to be followed shall be established in the financial convention to be agreed upon by the above mentioned credit Institutions and the "FRN".

5) The "FRN" will consult the Italian Government with respect to the credit Institutions appointed to intervene in the financial credit.

## ARTICLE III

The credit mentioned in Article I shall be repaid in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 28th February, 1995 and the last on 31st August, 1999

## ARTICLE IV

The credit specified in Article I shall be utilized for the payment in Italy to the creditors concerned of the debts indicated in paragraph 1) of the preamble to the present Agreement.

The aforesaid debts are detailed in the annexes to the present Agreement. The amounts indicated could be revised by mutual consent of the two Parties.

## ARTICLE V

1) The "FRN" undertakes to pay to the creditors concerned in Italy interest on debts considered by the present Agreement, fallen due and not paid, for the period from the original maturity as regards debts envisaged in paragraphs a), b) and d) of the preamble and from the 1st January 1989 as regards debts envisaged in paragraph c) of the preamble up to the date of its full settlement.

2) Such interest shall be calculated as follows: at the rate expressly stipulated for post-maturity payment in the contracts of financial convention or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 8,9% p.a., of 6,4% p.a., of 5,9% p.a., of 8,45%p.a., of 12,80% p.a. and 12,05% p.a. as regards debts respectively payable in U.S. Dollars, in Deutsche Marks, in Swiss Francs, in Belgian Francs, in Pound Sterling and in Italian Liras from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by SACE and at the rate of 8,9% p.a., of 6,4% p.a., of 5,9% p.a., of 8,45% p.a., of 12,80% p.a. and 12,05% p.a. from the date of the indemnity by SACE up to the full settlement of the debts as regards debts respectively payable in -U.S. Dollars, in Deutsche Marks, in Swiss Francs, in Belgian Francs , in Pound Sterling of and in Italian Liras.

3) The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - within 60 days from the date of settlement.

4) It is understood that the interest due up to 31 st December, 1988 will be financed with the funds of the credit referred to in Article I.

5) As regards the private sector debts subject to the present Agreement, in case the deposit of the local currency counterpart has been or will be effected after the contractual date of instalment, the "FRN" will pay and transfer, on the terms specified in previous paragraphs 3) and 4), interest - calculated as envisaged in previous paragraph 2) - from the date of said deposit.

The "FRN" nevertheless undertakes to request the private debtors concerned to settle directly to the creditors concerned in Italy - in the currencies established in the contracts or in the financial convention - the interest of delayed payment, calculated as envisaged in previous paragraph 2), from the date of the contractual instalment up to the date of said deposit.

ART.CLE VI

The present Agreement does not impair either legal ies established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Nigeria's debts are referred to in the preamble of this Agreement.
Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial conventions by the Nigerian debtors.

ARTICLE VII

The present Agreement shall come into force on the date of signature and shall remain in force until principal and interest of the financial credit provided for in Article I above have been fully repaid.

Done in **LAGOS** on **11.05.1990** in duplicate, in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

TRADUZIONE NON UFFICIALE

## ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria (qui di seguito denominata "FRN"), nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 3 marzo 1989, tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relativo alla ristrutturazione del debito estero della Nigeria,

1) al fine di consentire il regolamento:

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali del l'"FRN" nei confronti dell'Italia in scadenza dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1990 e non ancora pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi, all'esecuzione di opere, nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1° ottobre 1985 coperti da garanzia dello Stato Italiano tramite la Sezione Speciale per l'assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") per i seguenti importi: 30 milioni di dollari USA, 133,6 milioni di marchi tedeschi, 21,6 lilioni di franchi svizzeri e 296,9 milioni di franchi belgi (Allegato I);

b) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, di cui al precedente paragrafo a), dovuti al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati, per i seguenti importi: 31,4 milioni di dollari USA, 94,8 milioni di marchi tedeschi, 38,3 milioni di franchi svizzeri, 316,6 milioni di franchi belgi e 850,9 milioni di lire italiane (Allegato II);

c) degli interessi di mora maturati al 31 dicembre 1988 sui debiti di cui al precedente paragrafo b), calcolati sulla base dei tassi d'interesse previsti nel seguente Articolo V, paragrafo 2, per i seguenti importi: 1,2 milioni di dollari USA, 3,8 milioni di marchi tedeschi, 1,1 milioni di franchi svizzeri, 9,3 milioni di franchi belgi e 32 milioni di lire italiane (Allegato III);

d) dei debiti per capitale e interesse dell'"FRN" nei confronti della "SACE" in scadenza dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1990 e non pagati, derivanti dall'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana e l'"FRN" stipulato il 27 febbrio 1989 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 16 dicembre 1986, per i seguenti importi: 7,9 milioni di dollari USA, 3,3 milioni di marchi tedeschi, 1,3 milioni di franchi svizzeri, 500.000 sterline e 64,7 milioni di lire italiane (Allegato IV);

e) premesso che i debiti del settore privato nigeriano oggetto del presente Accordo sono quelli scaduti e per i quali il controvalore in Naira dell'obbligazione e' stato o sara' depositato dal debitore privato presso una banca commerciale locale al tasso di cambio prevalente a quella data, al fine di effettuare il relativo trasferimento purche' detti depositi- nonche' le richieste di trasferimento fatte a quella data- siano conformi alla legislazione nigeriana, e purche' il Goveno Nigerinao prenda le opportune misure amministrative o proroghi quelle gia' in vigore onde permettere ai debitori privati della Nigeria di pagare prontamente agli istituti competenti il controvalore in valuta locale delle loro obbligazioni scadute o in scadenza relative ai loro debiti oggetto del presente Accordo;

con il presente Atto convengono quanto segue:

## ARTICOLO I

Il Governo Italiano, in conformita' alla legislazione itlaiana e al fine di consentire il regolamento dei debiti di cui al paragrafo 1) del preambolo, fara' in modo che venga concesso all'"FRN" un credito finanziario di circa 272 milioni di dollari USA, restando inteso che detto credito includera' anche l'ammontare in dollari USA necessario al rimborso dei debiti in marchi tedeschi, franchi svizzeri, franchi belgi, sterline inglesi e lire italiane di cui al paragrafo 1) del preambolo, al tasso di cambio applicato alla data in cui il credito viene prelevato.

. L'importo esatto del credito sara' determinato alla data di utilizzo del credito medesimo,

## ARTICOLO II

Il credito di cui all'Articolo I beneficera' della garanzia assicurativa statale ai sensi della legislazione italiana.
Il pagamento del premio assicurativo, calcolato dalla "SACE" in conformita' alle sue procedure interne, sara' effettuato dall'"FRN".
L'interesse sul citato credito nonche' il margine saranno concordati dagli istituti di credito partecipanti all'operazione e dall'"FRN".
Tale interesse maturera' a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte dell'"FRN" e sara' pagato in rate semestrali, la prima della quali scadra' il 28 febbraio o il 31 agosto, immediatamente dopo la data di ciascun utilizzo del credito di cui all'Articolo I.
3) L'"FRN" emettera' dei titoli rappresentativi del credito conformemente a quanto concordato con gli istituti di credito partecipanti all'operazione.
4) le procedure tecniche e le modalita' di utilizzo del credito saranno fissate nella convenzione finanziaria da stipulare da parte degli stessi istituti di credito e dell'"FRN".
5) L'"FRN" consultera' il Governo Italiano rispetto agli istituti di credito chiamati ad intervenire nel credito finanziario.

## ARTICOLO III

Il credito di cui all'Articolo I sara' rimborsato in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 28 febbraio 1995 e l'ultima il 31 agosto 1999.

## ARTICOLO IV

Il credito di cui all'Articolo I sara' utilizzato in Italia per pagare ai creditori interessati i debiti di cui al paragrafo 1) del preambolo del presente Accordo.

Gli impegni summenzionati sono descritti in dettaglio negli allegati al presente Accordo che possono essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

**ARTICOLO V**

1) L'"FRN" si impegna a pagare ai creditori italiani gli interessi sui debiti oggetto del presente Accordo, scaduti e non pagati, a partire dalla scadenza originaria- per i debiti di cui ai paragrafi a), b) e d) del preambolo e dal primo gennaio 1989 per i debiti di cui al paragrafo c) del preambolo, fino alla data del loro regolamento totale.
2) Tali interessi saranno calcolati come segue:
ai tassi di interesse di ritardato regolamento nei contratti o convenzioni finanziarie oppure, laddove nessun tasso d'interesse sia stato espressamente indicato al tasso annuale dell'8,9%, del 6,4%, del 5,9%, dell'8,45%, del 12,80% e 12,05% per gli impegni rimborsabili rispettivamente in dollari USA, marchi tedeschi, franchi francesi, franchi belgi, sterline inglesi e lire italiane dalla data di scadenza dell'impegno fino alla data della garanzia da parte della SACE, e al tasso annuale dell'8,9%, del 6,4%, del 5,9%, dell'8,45%, del 12,80% e del 12,05% dalla data dell'indennizzo da parte della SACE fino alla data del regolamento totale del debito per i debiti rimborsabili rispettivamente in dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri, franchi belgi, sterline inglesi e lire italiane.
3) Tali interessi saranno trasferiti -nelle divise stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie- entro sessanta giorni dalla data del saldo.
4) resta inteso che gli interessi dovuti fino al 31 dicembre 1988 saranno finanziati con i fondi del credito di cui all'Articolo I.
5) per quanto riguarda i debiti del settore privato oggetto del presente Accordo, qualora il deposito del controvalore in valuta locale sia gia' stato o sara' effettuato posteriormente alla data contrattuale della rata, l'"FRN" paghera' e trasferira', sulla base dei termini di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4), gli interessi- calcolati cosi' come disposto al precedente paragrafo 2)- a partire dalla data di detto deposito.

L'"FRN", cio' nondimento, si impegna a chiedere ai debitori privati interessati di regolare direttamente con i creditori italiani - nelle divise stabilite nei contratti o nella convenzione finanziaria- gli interessi di ritardato pagamento calcolati cosi' come disposto nel precedente paragrafo 2), a partire dalla data della rata contrattuale fino alla data del deposito medesimo.

## ARTICOLO VI

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni della Nigeria nel preambolo del presente Accordo.

Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica di detti contratti e/o delle convenzioni finanziarie da parte dei debitori nigeriani.

## ARTICLO VII

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma e rimarra' in vigore fino al regolamento globale del Credito finanziario -capitale ed interesse- di cui all'Articolo I.

Fatto a Lagos l'11/5/1990 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

| PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA | PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA |
|---|---|

144.

4 giugno 1990, Roma

**Protocollo di cooperazione tecnica e finanziaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela (1)**

In merito all'applicazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela, le due Parti, in occasione della visita a Roma del Presidente della Repubblica del Venezuela, Carlos Andrés Pérez, il 4 ed il 5 giugno 1990, hanno concordato i seguenti criteri e modalità operative:

1) Le attività previste dall'Accordo Quadro si riferiranno al triennio 1991-1992-1993.

2) Tale programma, che nel triennio indicato genererà una somma superiore ai 1.000 milioni di dollari, si avvarrà dei seguenti strumenti finanziari:
   a) crediti di aiuto (circa 175 milioni di dollari);
   b) doni (50 milioni di dollari);
   c) crediti a condizioni "consensus" destinati al finanziamento di progetti pubblici, secondo un esame caso per caso e secondo le priorità definite congiuntamente;
   d) particolare attenzione verrà conferita alla possibilità di convogliare verso il Venezuela, attraverso il settore privato, un afflusso di capitali per un ammontare indicativo di circa 600 milioni di dollari, destinati alla

(1) Entrata in vigore: 4 giugno 1990.

realizzazione di progetti pubblici e privati, ivi incluso il finanziamento di imprese miste, ai sensi dell'articolo 7 della legge 49/87.

3) Per ogni progetto verrà definita la parte di spesa assunta dal Governo venezuelano in moneta locale.

4) La Parte venezuelana, in occasione delle riunioni del Comitato Tecnico di Coordinamento previsto dall'Accordo Quadro tra i due Paesi, in data e luogo da concordare per via diplomatica, presenterà le liste di progetti da finanziare attraverso i meccanismi previsti dal presente Protocollo e nell'Accordo Quadro, nonchè le corrispondenti modalità di esecuzione.

5) Il presente Protocollo entrerà in vigore, ai sensi dell'Articolo XXII dell'Accordo Quadro, dopo la firma dello stesso.

Redatto in Roma, il quattro giugno 1990, in due esemplari, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

**145.**

11 giugno 1990, San Marino

**Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per la costruzione di un collegamento rapido su rotaia fra Rimini e San Marino (1)**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, nel desiderio di consentire un ulteriore miglioramento alla pratica applicazione del principio della libera circolazione delle persone fra i rispettivi territori; considerati inoltre, da un lato, l'auspicio sammarinese relativo al potenziamento dei collegamenti terrestri fra Rimini-San Marino; e, dall'altro, la disponibilità politica espressa da parte italiana a prendere in favorevole considerazione la possibilità della costruzione e dell'esercizio di un collegamento rapido su rotaia fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

1. I due Governi manifestano l'intendimento di procedere alla realizzazione di un impianto a guida vincolata, il cui tracciato sia in grado di collegare i due terminali di San Marino e di Rimini. Il tracciato dovrà collegare in modo organico ed integrato l'assetto territoriale della Repubblica di San Marino con quello dell'area riminese.

2. Il tracciato, la cui lunghezza sarà di circa 32 Km., avrà caratteristiche di tipo metropolitano con frequenze inferiori ai 15 primi. I nodi stazione lungo il tracciato saranno adeguatamente attrezzati con aree parcheggio e supportati da servizi intermodali su gomma in grado di esaltare l'uso del mezzo pubblico.

3. Entro il 31 dicembre 1990 il Ministero dei Trasporti italiano porterà a compimento sia il progetto di massima del tracciato, sia le modalità di gestione della linea, sia le azioni necessarie per incentivare al massimo l'uso della modalità di trasporto su guida vincolata.

(1) Entrata in vigore: 11 giugno 1990.

4. Il progetto sarà corredato dagli elaborati relativi alla verifica di impatto ambientale e da un'apposita analisi sul contenimento dei costi energetici generati dalla proposta progettuale.

5. Con successivo accordo, da negoziarsi quanto prima, e da sottoporsi a ratifica parlamentare, verranno stabilite le modalità amministrative e tecniche di realizzazione e di gestione dell'impianto nonchè la ripartizione delle relative spese tra le due Parti.

6. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma.

Fatto a San Marino, il 11. VI. 90

| PER LA REPUBBLICA ITALIANA | PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO |
| --- | --- |
| De Michelis | Felicetti |

**146.**

11 giugno 1990, Roma

**Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Centrafricana, con annessi (Club di Parigi, 14 dicembre 1988)** (1)

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Centrafricaine, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 14 Décembre 1988 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de la République Centrafricaine, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République Centrafricaine, ou bénéficiant de sa garantie, envers l'Italie, échues et non réglées au 31 Décembre 1988, se rapportant aux fournitures de biens et services prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le 1er Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des dettes, en principal, échues du 1er Janvier 1989 jusqu'au 30 Juin 1989 et non payées, resultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Centrafricaine, conclus le 20/6/1983 et le 7 Décembre 1984 en application des Procès Verbaux multilateraux de Paris du 12/6/1981 et du 8/7//1983 (Annexe B);

c) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, en principal, échues et non réglées au 31 Décembre 1988 (Annexe C).

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

(1) Entrata in vigore: 11 giugno 1990. Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

Il est entendu que le service de la dette résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Centrafricaine signé le 2 Octobre 1986 n'est pas concerné par le présent réaménagement.

## ARTICLE II

1) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphes a) et c) seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Amortissement de la Dette de l'Etat (CAADE) dans sa qualité d'agent au nom et pour le compte du Gouvernement de la République Centrafricaine, ci-après denommée "la CAADE", à la "SACE", dans la devise indiquée dans les contrats et Accords respectifs, en 12 versement semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 31 Décembre 1996 et le dernier le 30 Juin 2002.

2) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe b) seront remboursées et transferées par "la CAADE" à la "SACE", dans la devise indiquée dans les Accords respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 30 Juin 1998 et le dernier le 31 Décembre 2003.

## ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reéchelonné aux termes du présent Accord, "la CAADE" s'engage à payer et à transférer à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes, au taux d'intérêt de 6% par an.

Les intérêts seront réglés dans la devise indiquée dans les contrats et Accords respectifs en versements semestriels (30 Juin - 31 Décembre) dont le premier échéant le 31 Décembre 1990

## ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses desdits contrats, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats survenue après le 31 Décembre 1982 ayant pour effet d'augmenter les engagements de la République Centrafricaine envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est par couvert par le présent Accord.

## ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentant dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome 11 juin 1990
en deux exemplaires, en langue française
le

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine

TRADUZIONE NON UFFICIALE

## ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 14 Dicembre 1988 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito della Repubblica Centrafricana, hanno convenuto quanto segue:

### ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica Centrafricana, o che beneficiano della sua garanzia, nei confronti dell'Italia, scaduti e non pagati alla data del 31 Dicembre 1988, relativi a foniture di beni e di servizi che prevedono un regolamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto stipulato anteriormente al 1 gennaio 1983 e assistiti da garanzia dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, qui di seguito denominata "SACE" (ANNESSO A);

b) il consolidamento dei debiti, in quota capitale, in scadenza dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989 e non pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana, stipulati il 20/6/1983 ed il 7 Dicembre 1984 in attuazione dei Processi Verbali multilaterali di Parigi del 12/6/1981 e dell'8/7/1983 (Annesso B);

c) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo b) di questo Articolo, in quota capitale, scaduti e non pagati al 31 dicmebre 1988 (Annesso C).

Gli importi dei debiti di cui sopra sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Rimane inteso che il servizio del debito risultante dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana firmato il 2 Ottobre 1986 non è oggetto della presente ristrutturazione.

**ARTICOLO II**

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a) e c) saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento del Debito dello Stato (CAADE) agente in nome e per conto del Governo della Repubblica Centrafricana qui di seguito denominata "la CAADE", alla "SACE" nella valuta indicata nei rispettivi contratti ed Accordi in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 Dicembre 1996 e l'ultima il 30 giugno 2002.

2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo b) saranno rimborsati e trasferiti dalla "CAADE" alla "SACE" nella valuta indicata nei rispettivi Accordi, in 12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1998 e l'ultima il 31 dicembre 2003.

**ARTICOLO III**

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente accordo, "la CAADE" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in oggetto calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi al tasso d'interesse del 6% annuo.

Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei rispettivi contratti ed Accordi in rate semestrali (30 giugno - 31 dicembre), la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1990.

## ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, né gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I ed indicati nelle liste allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

Ogni modifica dei contratti intervenuta dopo il 31 dicembre 1982 avente come effetto di incrementare gli impegni della Repubblica Centrafricana nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.

## ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i Rappresentanti sottoscritti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, l'11 giugno 1990
in due esemplari in lingua francese,
il

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA

**147.**

12 giugno 1990, Bucarest

**Protocollo sulla cooperazione nel settore degli Archici diplomatici tra il Ministero degli Affari Esteri di Romania e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana** (1)

Il Ministero degli Affari Esteri di Romania ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana agendo in virtù degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Culturale fra il Governo di Romania ed il Governo della Repubblica Italiana, concluso a Bucarest l'8 agosto 1967, e successive modifiche e, allo scopo di avvicinare sempre più i due Paesi ed i due popoli mediante una migliore conoscenza della storia, della cultura e della politica dei due Paesi, e di sviluppare a tal fine la cooperazione fra le loro istituzioni archivistiche, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Alte parti contraenti coopereranno nel settore degli archivi diplomatici e, a condizioni di reciprocità, li apriranno alla consultazione di studiosi, ricercatori qualificati ed esperti, sino a tutto il 1945.

Articolo 2

La cooperazione nel settore degli archivi diplomatici, menzionata nell'Articolo 1, si realizzerà mediante:

1. lavori congiunti per la pubblicazione delle fonti archivistiche concernenti la cooperazione romeno-italiana nei settori della scienza e della cultur

2. Scambi di pubblicazioni, di materiale scientifico e d'informazioni, anche legislative, per agevolare la cooperazione nel settore degli archivi.

3. Scambi di riproduzioni di documenti interessanti le due parti, in base al principio di reciprocità, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in ciascun paese in merito alla diffusione dei documenti.

4. Scambi di esperti, su base di reciprocità, da concordarsi volta per volta.

(1) Entrata in vigore: 12 giugno 1990.

Articolo 3

Il presente protocollo entrerà in vigore al momento della sua firma ed ha una durata di cinque anni. Alla fine di tale periodo, la sua validità sarà prorogata, tacitamente, per periodi di un anno ove nessuna parte lo denunci. La denuncia sarà notificata all'altra parte con un preavviso di almeno tre mesi prima della data della scadenza del protocollo.

Fatto a Bucarest, il 12 giugno 1990, in due esemplari nelle lingue romena e italiana, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Parte Romena

Constantin Turcu
Capo del Servizio degli Archivi Diplomatici
del Ministero degli Affari Esteri di

R O M A N I A

Per la Parte Italiana

Prof. Enrico Serra
Capo del Servizio Storico
e Documentazione del
Ministero degli Affari
Esteri Della Repubblica
Italiana

**148.**

22 giugno 1990, Roma

**Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, con allegati (1)**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 12 Février 1990 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Sénégal, sont convenus de ce qui suit:

**ARTICLE I**

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Sénégal, ou bénéficiant de sa garantie, envers l'Italie, dues entre le 1er Janvier 1990 et le 31 Décembre 1990 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Janvier 1990 et le 30 Juin 1990 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus le 3 Juillet 1982, le 5 Août 1983, le 17 Décembre 1984, le 18 Septembre 1985, le 5 Mai 1987 et le 4 Mars 1988 (Annexe B);

c) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Juillet 1990 et le 31 Décembre 1990 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus le 3 Juillet 1982, le 5

---

(1) Entrata in vigore: 22 giugno 1990. Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

Août 1983, le 17 Décembre 1984 et le 18 Septembre 1985 (Annexe C);

d) le règlement des dettes, en principal et intérêts, dues au 31 Décembre 1989 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus le 3 Juillet 1982, le 5 Août 1983, le 17 Décembre 1984, le 18 Septembre 1985, le 5 Mai 1987 et le 4 Mars 1988 (Annexe D).

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que le service de la dette résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclu le 3 Mai 1989 n'est pas concerné par le présent réaménagéement.

## ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I, paragraphes a), b) et c), seront remboursées par le Gouvernement de la République du Sénégal et transferées par l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), (ci-après dénommée "Banque"), à la "SACE", en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Décembre 1998 et le dernier le 30 Juin 2004.

## ARTICLE III

Les dettes visées à l'Article I, paragraphe d), seront remboursées par le Gouvernement de la République du Sénegal et transferées par l'entremise de la "Banque" à la SACE, comme suit:

- 50% le 31 Décembre 1990;
- 50% le 31 Mars 1991.

## ARTICLE IV

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage à rembourser et à transferer par l'entremise de la "Banque" aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au réglement total des dettès mêmes selon les dispositions prévues aux Articles II et III, aux taux d'intérêt qui suivent:

-en ce qui concerne les dettes visées à l'Article II, aux taux d'interêt de 9,70% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de 7,-% par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Français et de 7,80 % par an pour ce qui concerne les dettes en ECU.

-en ce qui concerne les dettes visées à l'Article III, aux taux d'interêt de 12,-% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de 11,-% par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Français et de 8,30 % par an pour ce qui concerne les dettes en ECU.

2) Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contracts, conventions et Accords respectifs comme suit:

-en versements semestriels (30 Juin- 31 Décembre) dont le premier échéant le 31 Décembre 1990 , pour ce qui concerne les dettes visées à l'Article II;

-aux mêmes dates indiquées à l'Article III, pour ce qui concerne les dettes visées au même Article.

## ARTICLE V

Les dispositions du présent Accord deviendront caduques si les dettes mentionnées à l'Article III et les relatifs intérêts n'ont pas été reglés à bonne date.

**ARTICLE VI**

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses desdits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

**ARTICLE VII**

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le 22 Juin 1990

| Pour le Gouvernement de la République Italienne | Pour le Gouvernement de la République du Sénégal |
| --- | --- |

TRADUZIONE NON UFFICIALE

# ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistenti tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 12 febbraio 1990 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito del Senegal hanno convenuto quanto segue:

## ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali del Governo della Repubblica del Senegal, o che beneficiano della sua garanzia, nei confronti dell'Italia, in scadenza dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi , alla esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio 1983 assistiti da garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi, dovuti tra il 1 gennaio 1990 ed il 30 giugno 1990 e non pagati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica del Senegal stipulati il 3 luglio 1982, il 5 agosto 1983, il 17 dicembre 1984, il 18 settembre 1985, il 5 maggio 1987 ed il 4 marzo 1988 (Annesso B);

c) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi, dovuti tra il 1° luglio 1990 ed il 31 dicembre 1990 e non pagati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal conclusi il 3 luglio 1982, il 5 agosto 1983, il 17 dicembre 1984 ed il 18 settembre 1985 (Annesso C);

d) il rimborso dei debiti per capitale ed interessi dovuti al 31 12/1989 e non pagati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal stipulati il 3 luglio 1982, il 5 agosto 1983, il 17 agosto 1984, il 18 settembre 1985, il 5 maggio 1987 ed il 4 marzo 1988 (Annesso D).
Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le parti firmatarie del presente Accordo.
Rimane inteso che il servizio del debito risultante dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal concluso il 3 maggio 1989 non e' contemplato nella presente ristrutturazione.

ARTICOLO II

I debiti indicati all'Articolo I, paragrafi a), b) e c) saranno rimborsati dal Governo della Repubblica del Senegal e trasferiti per il tramite della Banca Centrale degli Stati dell Africa Occidentale (BCEAO), (di seguito denominata "Banca") alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1998 e l'ultima il 30 giugno 2004.

ARTICOLO III

I debiti indicati all'Articolo I, paragrafo d), saranno rimborsati dal Governo della Repubblica del Senegal e trasferiti tramite la "Banca" alla SACE, come segue;

-50% il 31 dicembre 1990;
-50% il 31 marzo 1991.

## ARTICOLO IV

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato ai sensi del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Senegal si impegna a pagare ed a trasferire tramite la "Banca" agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, secondo le disposizioni previste agli Articoli II e II, ai seguenti tassi d'interesse:

-per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo II, ai tassi d'interesse del 9, 70% annuo per i debiti in lire italiane, del 7% annuo per i debiti in franchi francesi e del 7,80% annuo peri debiti in ECU;

-per quanto riguarda il debiti di cui all'Aricolo III, ai tassi d'interesse del 12% annuo per i debiti in lire italiane , dell 11% annuo per i debiti in franchi francesi e dell'8,30% annuo per i debiti in ECU.

2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni e Accordi, come segue:

-in rate semestrali (30 giugno-31 dicembre) la prima delle quali con scadenza 31 dicembre 1990, per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo II;

-alle stesse date indicate all'Articolo II, per quanto riguarda i debiti di cui al medesimo Articolo.

## ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo cadranno in disuso se i debiti di cui all'Articolo III e relativi interessi non sono stati saldati in tempo utile.

## ARTICOLO VI

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune ne gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni menzionati all'Articolo I ed indicati nelle tabelle annesse. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica della clausole di tali contratti o convenzioni, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

## ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma
in due esmplari, i lingua francese,
il 22 giugno 1990

Per il Governo della
Repubblica italiana

Per il Governo della
Repubblica del Senegal

90A4199

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651379) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**

**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 160.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 36.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 88.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 36.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 90.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . . . . . . L. 2.400

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . L. 1.100

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . L. 1.100

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . L. 1.100

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . . . . . L. 6.000

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna . . . . . . . . . . | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . . . . . . . | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . . . . . . | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . L. 1.200

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***